

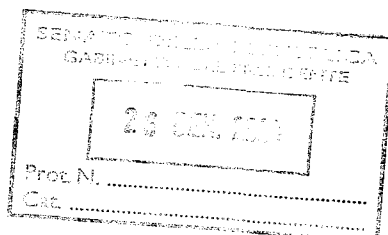
Il Garante del Contribuente
Bolzano

Piazza Tribunale 2 - Tel 0471 443221-Fax 0471 272642
e mail: dr.altoadige@agenziaentrate.it



Der Garant für den Steuerzahler
Bozen

Gerichtspatz 2 Tel 0471 443221 Fax 0471 272642
e mail: dr.altoadige@agenziaentrate.it



On.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri
R O M A

On.le

Presidenza del Senato della Repubblica
R O M A

On.le

Presidenza della Camera dei Deputati
R O M A

- Allegati:
- 1) RELAZIONE ANNUALE Anno 2003
ai sensi dell'art. 13 della legge 7.7.2000, n. 212
(Art. 8 Legge finanziaria 2003)
 - 2) Opuscolo "Lo Statuto dei Diritti del contribuente" - bilingue
 - 3) Regolamento del Garante del contribuente di Bolzano
 - 4) Commento

Prot. 4/16 GEN. 2004

Il Garante del Contribuente
Bolzano
Piazza Tribunale 2 - Tel 0471 443221-Fax 0471 272642
e mail: dr.altoadige@agenziaentrate.it



Der Garant für den Steuerzahler
Bozen
Gerichtsplatz 2 Tel 0471 443221 Fax 0471 272642
e mail: dr.altoadige@agenziaentrate.it

On.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
R O M A

On.le
Presidenza del Senato della Repubblica
R O M A

On.le
Presidenza della Camera dei Deputati
R O M A

RELAZIONE ANNUALE
ai sensi dell'art. 13 - della legge 27.7.2000, n. 212
(Art. 8 Legge finanziaria 2003)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 viene redatta per l'anno 2003 la presente relazione per fornire al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano

Va premesso, innanzitutto, che il Presidente della Commissione Tributaria di 2° grado di Bolzano ha nominato, ai sensi dell'art. 13, 2° comma, legge 27 luglio 2000, n. 212, con provvedimento di data 31 luglio 2001, l'ufficio del garante dei diritti del contribuente per la suddetta provincia nelle persone del dott. Felix Martinolli - presidente, dott. Michele Scarantino e dott.ssa Margaret Brugger - componenti.

L'ufficio del garante veniva insediato in data 7 settembre 2001.

L'ufficio ha la sua sede presso la Direzione Provinciale delle Entrate, sita in Piazza Tribunale n. 2 di Bolzano.

I locali assegnati si presentano dignitosi, perché ampie e ben attrezzati.

A disposizione dell'ufficio vi sono due funzionari bilingui.



L'ufficio del garante del contribuente di questa provincia si è dato una normativa di massima sulle modalità operative. Si allega, all'uopo, copia del regolamento approntato.

Giova sottolineare, a questo punto, che l'ufficio del garante ha sempre osservato l'applicazione del bilinguismo (italiano e tedesco), vigente obbligatoriamente in questa provincia autonoma (art.99 e segg. D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), essendo i tre componenti del collegio del garante perfettamente bilingui.

L'ufficio ha reso, inoltre, pubblica la sua istituzione attraverso i massmedia locali (TV, Radio, Stampa).

L'ufficio, sempre in virtù del bilinguismo, ha proceduto alla traduzione in lingua tedesca, di tutto il fascicoletto intitolato "Lo statuto dei diritti del contribuente", opuscolo emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Politiche Fiscali. Si allega il suddetto opuscolo debitamente tradotto.

L'opuscolo in questione è stato trasmesso ai vari uffici finanziari, statali, provinciali e comunali, nonché al comando regionale e provinciale del Corpo della Guardia di Finanza, per la sua divulgazione.

Al riguardo si osserva che il contribuente altoatesino ripone piena fiducia nella figura del Garante, Garante che, peraltro, non è sufficientemente conosciuto in territorio nazionale, se si considerano i dati di indagine all'uopo esperite. Le carenze informative al riguardo costituiscono certamente un problema, perché incidono direttamente sulla tutela che viene offerta in materia tributaria al cittadino contribuente, così come la insufficiente divulgazione delle varie circolari, istruzioni ministeriali e delle direzioni provinciali. Siffatta carenza viene sovente sottolineata e dalla dottrina e dagli stessi contribuenti, che ne avvertono la necessità, anche per essere maggiormente tutelati nei confronti delle amministrazioni tributarie statali, provinciale e comunali.

E' vero che al Garante del contribuente dovrebbero essere attribuite funzioni più incisive, ma è altrettanto vero che anche, sulla base della normativa vigente (Legge 212/2000) il garante può fornire al contribuente non semplicemente un simulacro di tutela, ma una tutela proficua, consistente nel suo intervento in caso di disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli, ovvero in qualunque comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le amministrazioni finanziarie. Al riguardo va sottolineato che il garante può intervenire altresì in relazione ad attività illegittima della pubblica amministrazione finanziaria.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller handwritten signature in black ink, consisting of a few loops and a final flourish.



Giova notare a questo punto che "l'irregolarità" che non trascenda in violazioni di legge è irrilevante per il giudice tributario, ma non certo per il contribuente, che la subisce, per cui la tutela offerta dal garante trova, con riguardo ad essa, una sua specifica funzione di utilità, anche se esplicita necessariamente con mezzi e risultati diversi rispetto alla tutela giurisdizionale. Al riguardo è opportuno richiamare in questa sede l'intervento di questo garante presso i militari della Guardia di Finanza di Bolzano che, in sede di un susseguirsi di verifiche fiscali effettuate presso una società e del suo amministratore, non si erano attenuti sempre alle prescrizioni dello statuto del contribuente e delle circolari del comando generale della Guardia di Finanza n. 1/1998 e n. 2/5400 del 17 agosto 2000. Questo garante del contribuente, con tre delibere, invitava i militari della Guardia di Finanza di voler riesaminare il procedimento instaurato alla luce delle osservazioni specificate nei tre provvedimenti.

Autorevole dottrina ha commentato con una sua pubblicazione favorevolmente l'intervento di questo garante.

Per migliore comprensione della vicenda tributaria si allega copia del commento pubblicato sulla rivista "diritto tributario" fascicolo 2/2003.

Continuando nella rassegna delle attribuzioni di cui gode il garante osservasi che lo stesso può, tra le altre, attivare la procedura di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificate al contribuente. Orbene, la norma non consente però al garante di annullare o modificare, semmai in via surrogatoria, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, l'atto illegittimo, nè sancisce il dovere dell'ufficio tributario di provvedere in senso positivo o negativo in ordine a quanto richiesto dal garante. Dal che consegue che l'esercizio di tale potere si limita ad essere una mera sollecitazione e non un atto dovuto da parte della pubblica amministrazione investita. Tuttavia, deve essere presente il principio affermato nell'art. 10 dello statuto, che nel prevedere l'applicazione ai rapporti tra contribuente e amministrazione, sottolinea che le regole generali di collaborazione e buona fede in senso oggettivo debbano sempre informare lo svolgimento dell'attività dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti nei loro reciproci rapporti.

Non per nulla l'ordinamento tributario si va orientando verso forme di accordo tra contribuente e amministrazione. Già attualmente sono previste l'adesione del contribuente all'accertamento e la conciliazione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the official responsible for the document.

A smaller handwritten signature or mark in black ink.

A small handwritten mark or signature in black ink.



Giova rammentare a questo punto che nei campi in cui il contribuente si dolga di una attività disciplinata da mere regole di comportamento da parte della pubblica amministrazione, la competenza del garante è esclusiva, mentre nel caso in cui si verifichi una vera e propria illegittimità la tutela offerta dal garante è prodromica rispetto a quella giurisdizionale e ha il precipuo scopo di far cessare il comportamento lesivo nei confronti del contribuente.

Il garante, peraltro, nell'esercizio imparziale, è indipendente nelle sue funzioni, vigila sul rispetto delle regole, anche a favore dell'amministrazione finanziaria, rigettando motivatamente, come successo in molti casi, le istanze dei contribuenti che non hanno alcun fondamento giuridico.

Grande potere è attribuito al garante in ordine all'accesso agli atti amministrativi prima dell'emissione dell'atto di accertamento, possibilità questa, come noto, non consentita al contribuente.

Passando all'attività istituzionale svolta nel corso dell'anno 2003 rilevasi che le segnalazioni dei contribuenti pervenute a questo ufficio sono:

- questioni relative a IRPEF
- sgravi e rimborsi
- questioni relative a verifiche fiscali
- questioni relative a imposte di registro
- questioni relative a procedure doganali
- questioni relative a istanze di autotutela
- questioni relative a irregolarità di cartelle esattoriali
- questioni relative a tributi locali (ICI)
- questioni relative ad altri tributi
- questioni relative a pratiche estranee alla competenza del garante
- richieste di informazioni.

Notevoli sono state le segnalazioni relative a rimborsi di imposta. Questi ultimi, in taluni casi, in misura superiore a dieci anni.

L'annoso tema dei rimborsi ha l'effetto di portare all'esasperazione i contribuenti interessati ed è innegabile che il prestigio e la credibilità dell'amministrazione finanziaria risultano gravemente compromessi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Council of Ministers.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Chamber of Deputies.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Senate.



E' ultroneo rammentare in questa sede che l'ordinamento tributario stabilisce per i rimborsi, termini e precise modalità di esecuzione.

E' vero che nella maggior parte dei casi gli uffici finanziari locali provvedono in termini abbastanza ragionevoli all'istruzione della pratica e alla "cosiddetta" convalida del rimborso, ma sono carenti poi i fondi per il pagamento.

E' pur vero che gli uffici del garante riescono ad ottenere qualche notizia sullo stato delle pratiche in tema di rimborsi, però quasi mai ottengono dei dati, anche solo approssimativi, sulle date dei possibili pagamenti.

In proposito sarebbe necessario prevedere un maggiore e più duttile utilizzo delle compensazioni.

Giova notare che numerose ed in crescita sono in questa provincia le questioni relative all'ICI, mentre non hanno dato luogo a rimostranze altri tributi locali.

Un problema di competenza territoriale si presenta con una certa frequenza, ed è di notevole importanza in questa provincia autonoma. Come è noto, gli uffici del garante sono regionali (ed in due casi "provinciali"), per cui sembra logico dedurre che la loro competenza debba essere limitata al territorio delle relative circoscrizioni. Ma questa competenza deve essere riferita ai contribuenti residenti nella circoscrizione ovvero agli atti emessi da uffici finanziari aventi sede nella regione o provincia. Il problema non può essere, almeno in questa provincia autonoma, risolto nel secondo senso, perchè come è noto, nella provincia di Bolzano vige lo statuto speciale (D.P.R. 31.8.1972, n. 670), che prevede all'art. 99 che la lingua tedesca è parificata alla lingua italiana e i cittadini di lingua tedesca, ai sensi dell'art. 100, hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione, di guisa che è difficoltoso che un ufficio finanziario di altra regione possa trattare adeguatamente una pratica tributaria in lingua tedesca.

Per quanto concerne il problema dei rapporti tra il garante e le commissioni tributarie, ritiene questo garante, condividendo l'opinione degli altri garanti italiani, di non doversi sovrapporre alle commissioni tributarie, di cui, peraltro, non può sindacare o censurare il funzionamento e le decisioni. Tuttavia si opina che in caso di presentazione di un ricorso da parte del contribuente, e questo non sia stato ancora deciso con una sentenza definitiva, il garante, che rilevi la sussistenza di atti impositivi illegittimi, o viziati da errori di carattere formale, possa intervenire per sollecitare un'autotutela ed eventualmente suggerire all'amministrazione finanziaria di rinunciare alla difesa che potrebbe rivelarsi dannosa per l'erario.

A stylized, cursive signature in black ink.

A stylized, cursive signature in black ink.

A stylized, cursive signature in black ink.



Ad ogni buon fine è sempre compito del garante denunciare, censurare e cercar di reprimere prassi anomale adottate dall'amministrazione finanziaria (art. 13, punto 6 dello statuto).

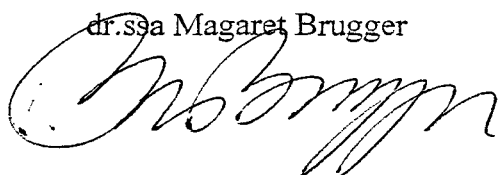
Occorre, poi, stabilire un adeguato collegamento informatico "in rete" tra i vari uffici del garante, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e pareri sulle varie problematiche che possono insorgere.

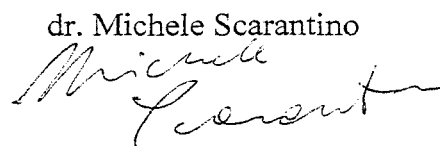
Va, infine, osservato che si appalesa necessaria l'integrazione dell'art. 12 della legge 212/2000 e dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 15 della suddetta legge, onde risolvere i dubbi nascenti dall'interpretazione della cennata disposizione secondo cui la permanenza degli operatori civili e militari dell'amministrazione finanziaria dovuta a verifiche presso la sede del contribuente non deve superare i 30 giorni lavorativi prorogabili di ulteriori 30 giorni in caso di indagini di particolare complessità. In presenza di soluzioni ermeneutiche contrastanti in ordine alla portata dell'espressione trascritta è innegabile stabilire in sede legislativa o regolamentare i criteri da adottare nel calcolo dei 30 giorni lavorativi, segnatamente se la verifica in loco debba esaurirsi senza interruzioni entro il suddetto periodo ovvero se la permanenza dei verificatori possa eventualmente essere sospesa e ripresa una o più volte.

Per concludere, si osserva che lo statuto dei diritti del contribuente che sancisce (art. 1) i principi fondamentali di imparzialità, di uguaglianza generica e specifica e di capacità contributiva nelle varie articolazioni sistematiche di un nuovo ordinamento tributario con le debite correzioni, è un'ottima legge. Da quanto esposto discende chiaramente che la "buona fede" e la collaborazione costituiscono indubbiamente i pilastri giuridici del nuovo ordinamento tributario, ove le regole riguardano non solo il singolo contribuente ma tutti gli addetti dell'amministrazione finanziaria statale, provinciale e comunale.


Il Presidente
dr. Felix Martinolli

I Componenti

dr.ssa Margaret Brugger


dr. Michele Scarantino


N. 4-01-S

Il Garante del Contribuente
Bolzano

Piazza Tribunale 2 - Tel 0471 443221-Fax 0471 272642



Der Garant für den Steuerzahler
Bozen

Gerichtsplatz 2 Tel 0471 443221 Fax 0471 272642

Il Garante del Contribuente per la Provincia di Bolzano, nelle persone dei signori:

dott. Felix Martinolli	- Presidente
dott. Michele Scarantino	- componente
dott.ssa Margaret Brugger	- componente

Visto il disposto di cui all'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede la istituzione presso ogni Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate e la Direzione Provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano del Garante del Contribuente.

Ritenuto che, operando in piena autonomia, ai sensi del citato articolo, comma 2, il Garante del Contribuente ha il potere di regolamentare la propria struttura ed attività istituzionale, nonché i tempi, i modi e le forme per l'attuazione della stessa.

Per le suddette ragioni viene emesso il seguente regolamento di organizzazione dell'Ufficio del Garante del Contribuente per la Provincia di Bolzano.

Premesso che il Garante interviene su segnalazioni scritte, orali per fax da parte dei contribuenti, ed anche d'ufficio in ordine a quanto forma oggetto del disposto di cui all'art. 13 punto 6 della suddetta legge.

Al riguardo gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio del Garante del Contribuente, ufficio sito nel Palazzo degli uffici finanziari, Piazza del Tribunale n. 2, di Bolzano, stanze n. 52 e n. 54 al secondo piano dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni della settimana ad eccezione del sabato e festivi.

Il Garante del Contribuente si riserva di tenere, all'occorrenza, udienze in sedi periferiche.

A questo punto va sottolineato che il Garante **non deve** essere considerato un ufficio di consulenza in materia fiscale, limitandosi il suo intervento alle doglianze previste tassativamente dal disposto di cui all'art. 13 sopra citato.

L'ufficio del Garante si ritiene competente anche per le questioni relative **ai tributi locali**.

I componenti dell'ufficio del Garante deliberano collegialmente (art. 13 n. 2 citata legge) a maggioranza dei votanti, con voto palese.

L'ufficio del Garante, secondo il dettato legislativo, ha il carattere del "collegio perfetto".

Dal che consegue che tutte le decisioni di carattere definitivo devono essere pronunciate con l'intervento dei tre componenti.



In caso di impedimento temporaneo di un componente, nel rispetto della collegialità, l'impedito farà pervenire il suo parere mediante comunicazione scritta, telefonica, telegrafica ovvero per fax.

In caso di sussistenza di motivi di incompatibilità (art. 51 c.p.c.), previo il necessario accordo e a condizione di reciprocità, sarà richiesto al garante del contribuente vicinior l'intervento di un componente per l'integrazione del collegio.

Ogni componente dell'ufficio del Garante può adottare, nella pratica assegnatagli, i provvedimenti istruttori e interlocutori necessari per il regolare svolgimento della pratica stessa.

Le deliberazioni definitive vengono sottoscritte dal presidente e dal componente estensore.

Il presidente nomina per ogni pratica un relatore.

L'assegnazione delle pratiche può essere stabilita in modo da utilizzare le particolari competenze dei singoli componenti del collegio.

La segreteria del Garante è incaricata a quanto segue:

- funge da segreteria del collegio, con gli adempimenti necessari allo svolgimento delle udienze del garante ed alla conservazione delle decisioni;
- cura le relazioni con i contribuenti;
- istituisce un registro generale per le iscrizioni delle segnalazioni da parte dei contribuenti, nonché di un registro protocollo per la corrispondenza e varie.

Ogni componente del collegio del Garante tiene un proprio registro per le iscrizioni delle pratiche assegnate.

Sarà cura, poi, della segreteria di formare, per ogni pratica, un fascicolo d'ufficio.

Poiché si opera nella Provincia di Bolzano, innegabilmente trova applicazione l'istituto del bilinguismo, previsto dalle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige.

Bolzano, 14 SET. 2001

Il Garante del Contribuente

dott. Felix Martinolli

dott. Michele Scarantino

dr.ssa Margaret Brugger



MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Lo Statuto dei Diritti del contribuente

diritto all'informazione

trasparenza e semplificazione delle norme tributarie

diritti e garanzie in caso di verifica fiscale

diritto di interpello

Garante del contribuente

testo della legge 212/2000



MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND FINANZEN

Das Statut für die Rechte des Steuer- pflichtigen

Recht auf Information

Transparenz und Vereinfachung der steuerlichen Bestimmungen

Rechte und Absicherungen bei Steuerkontrollen

Recht auf Befragung

Der Garant des Steuerpflichtigen

Gesetzestext 212/2000

Arti Grafiche TEZZE - Laives (BZ)

Sommario

Lo Statuto del contribuente, un segno di democrazia.....	1
Disposizioni sulla redazione delle leggi tributarie	3
Il diritto all'informazione e la semplificazione del linguaggio	5
Le garanzie per il contribuente.....	7
Il diritto d'interpello.....	9
Il Garante del contribuente.....	12
L'attuazione dello Statuto	13

Appendice

Gli uffici del Garante.....	14
Schema dell'istanza di interpello	16
La legge 212/2000	17
Per saperne di più.....	32

Inhalt

Das Statut des Steuerpflichtigen ein Zeichen von Demokratie	1
Verfügungen hinsichtlich Abfassung der Steuergesetze	3
Das Recht auf Information und Vereinfachung der Rechtssprache.....	5
Die Garantie für den Steuerpflichtigen	7
Das Recht auf Befragung.....	9
Der Garant des Steuerpflichtigen	12
Die Durchführung des Statutes	13

Anhang

Die Ämter des Garanten	14
Vorlage des Befragungsantrages	16
Das Gesetz 212/2000	17
Um mehr darüber zu erfahren	32

Lo Statuto del contribuente

un segno di democrazia

La legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante "**Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente**", rappresenta un importante passo in avanti nell'attuazione dei principi costituzionali di democraticità e trasparenza del prelievo fiscale.

Già da molti anni in alcuni Paesi del mondo occidentale (Francia, Inghilterra, USA, Spagna, Canada) esistono "Carte dei diritti del contribuente" che raccolgono – in forma più o meno estesa – le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti per tutelare i cittadini dalle "pretese" del fisco.

La legge 212/2000 contiene anzitutto disposizioni volte alla emanazione di leggi tributarie più chiare e comprensibili.

L'eccessiva complessità della nostra legislazione tributaria – e, soprattutto, la continua e caotica sovrapposizione delle norme – ha infatti prodotto negli anni grande incertezza persino fra gli operatori dell'amministrazione finanziaria.

Da questa constatazione è nata quindi l'esigenza di garantire al nostro ordinamento tributario maggiore stabilità, trasparenza e comprensibilità.

Nello Statuto del contribuente sono state raccolte per la prima volta una serie di norme che codificano i **diritti dei contribuenti** nell'ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici fiscali e, in particolare, le garanzie che il contribuente può far valere in occasione di verifiche da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria civile o della Guardia di finanza.

Lo Statuto disciplina, infine, due istituti particolarmente importanti: **il diritto d'interpello**, già noto ma ora notevolmente ampliato e migliorato rispetto al passato, ed il **Garante del contribuente**, organo indipendente che svolge funzioni di tutela del contribuente nei confronti dell'attività degli uffici finanziari.